



## COMUNE di SERRA SAN QUIRICO (Provincia di Ancona)

**ORDINANZA N. 22/22 DEL 14-08-2025**

**COPIA**

**Oggetto: SENTIERO CAI N. 140 - PARCO NATURALE REGIONALE GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI. INTERDIZIONE ALL'UTILIZZO PER INTERFERENZA LOCALIZZAZIONE CANTIERI RADDOPPIO FERROVIARIO DIRETTRICE ORTE-FALCONARA - LOTTO 2 GENGA-SERRA SAN QUIRICO**

### LA SINDACA

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 15 della L. n. 225 del 22.02.1992, il Sindaco è l'autorità comunale di Protezione Civile;
- l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 5736 del 04.07.2025 il Direttore dell'Area 2 Ambiente del Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi rappresentava l'esigenza di provvedere con specifico provvedimento di interdizione all'utilizzo del sentiero CAI nr. 140 da parte di visitatori o escursionisti e tutti coloro che non siano in possesso di specifica autorizzazione, in quanto sullo stesso insiste un'interferenza di localizzazione cantieri con la rete escursionistica del Parco Naturale;

TENUTO CONTO che il sentiero CAI nr. 140 è attualmente aperto al pubblico e viene percorso da diversi escursionisti, anche non esperti;

ACCERTATO che la localizzazione di cantieri per i lavori del raddoppio ferroviario della direttrice Orta – Falconara – Lotto 2 Genga – Serra San Quirico interferiscono con il sentiero CAI nr. 140, dando origine a una potenziale situazione di pericolo per l'escursionista;

CONSIDERATO che per motivi di sicurezza sussistono le condizioni per l'adozione di provvedimenti di carattere contingibile e urgente al fine di prevenire pericoli per la pubblica e privata incolumità, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000;

**RICHIAMATA** in merito alla competenza della Sindaca all'adozione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000;

**RITENUTO** necessario di dover provvedere, nelle more degli eventuali interventi di manutenzione, all'emissione del presente provvedimento al fine dell'immediata salvaguardia della pubblica incolumità;

**VISTI:**

- le leggi vigenti e in particolare il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, art. 54;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l'art. 52 del D.P.R. n. 753 del 11 novembre 1980;
- lo Statuto comunale;

Tutto ciò premesso, visti gli atti d'ufficio e a salvaguardia della pubblica e privata incolumità,

### **ORDINA**

Per le motivazioni sopra esposte, e fino a nuovo provvedimento, la chiusura al traffico pedonale ovvero l'interdizione al transito e alla percorrenza del sentiero CAI nr. 140 da parte di visitatori o escursionisti e di tutti coloro che non siano in possesso di specifica autorizzazione, in quanto sullo stesso insiste un'interferenza di localizzazione cantieri con la rete escursionistica del Parco Naturale.

### **DISPONE**

- che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Ancona ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000;
- che successivamente la presente ordinanza venga resa nota, mediante affissione all'Albo Pretorio, per trenta (30) giorni, e sulla pagina istituzionale del Comune di Serra San Quirico, in forma di avviso, per sessanta (60) giorni;
- che la presente ordinanza sia trasmessa, per il tramite dell'Ufficio Protocollo, all'Ente Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi, al CAI sezione di Jesi, alla Stazione Carabinieri Forestale di Genga Frasassi, al Comune di Genga e al Comune di Fabriano;
- che copia della presente ordinanza venga resa nota mediante affissione nell'area di accesso al sentiero CAI nr. 140;

### **CHIEDE**

ai Comuni in indirizzo, all'Ente Parco e al CAI di pubblicare all'Albo Pretorio ovvero sulla home page dei propri siti istituzionali copia della presente ordinanza, nonché, ove possibile, di affiggerla nei punti di accesso al sentiero;

### **RENDE NOTO**

che l'Area Tecnica e il Servizio di Polizia Locale sono incaricati, ciascuno per le parti di propria competenza, del controllo all'ottemperanza della presente ordinanza, nonché dell'adozione degli eventuali atti consequenziali;

### **AVVERTE**

- che il mancato rispetto, da parte dei destinatari della presente ordinanza, dei termini e delle modalità degli adempimenti indicati, costituirà inadempienza e che, pertanto, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità giudiziaria a norma dell'art. 650 c.p.;
- che è fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza per quanto di rispettiva competenza;
- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Ancona entro il termine di 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa o comunque dalla piena conoscenza dell'atto medesimo, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, ovvero ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche entro il termine di 60 giorni decorrente dalla data di notificazione o comunque della piena conoscenza dello stesso oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data della notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO  
F.to ISPETTORE CAPO CINZIA  
AGOSTINELLI

LA SINDACA  
F.to PELLACCHIA DEBORA

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto RESPONSABILE AREA AMM/VA, visti gli atti d'ufficio , attesta che la presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio del Comune di Serra San Quirico per quindici giorni consecutivi dal 23-08-2025 al 07-09-2025..

Serra San Quirico, 23-08-2025

RESPONSABILE AREA AMM/VA  
F.to Resp. Area Amm.va Dott.Ssa  
Sabina Ambrogetti

---

E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Serra San Quirico , 23-08-2025

RESPONSABILE AREA AMM/VA  
Resp. Area Amm.va Dott.Ssa Sabina  
Ambrogetti